

Introduzione

I nomi a dominio sono oramai entrati a far parte dell'utilizzo quotidiano, tanto da poter rilevare che ognuno ne fa uso, in modo quasi inconsapevole, ogniqualvolta naviga su *Internet*. Questa affermazione, in effetti, è ampiamente verificabile dato che *Internet* si qualifica come mezzo imprescindibile nello svolgimento di ogni tipo di attività quotidiana, sia essa quella di lavoro o di studio o finanche di svago. Ed ecco che i nomi a dominio vengono utilizzati per la normale navigazione in *Internet* senza che l'utente riesca ad accorgersi che sta, in quel momento, utilizzando un particolare nome registrato in un apposito registro dei nomi da una singola società per finalità commerciali. Ciò non solo si verifica a causa del fatto che l'utilizzo dei nomi a dominio, digitati nella barra dell'indirizzo in *Internet*, costituisce un fatto usuale e, oramai, privo di ogni rilievo per l'utente, ma anche perché quest'ultimo, spesso, non è a conoscenza della lunga evoluzione giuridica che i *domain names* hanno subito (e continuano a subire) per effetto delle innovazioni tecnologiche e delle conseguenti evoluzioni in ambito giuridico.

È noto, infatti, che il diritto deve potersi continuamente riadattare alle sfide che i cambiamenti sociali e tecnologici gli pongono dinanzi. Certamente, proprio con riguardo all'evoluzione subita dai nomi a dominio è possibile constatare quale grande versatilità abbia dimostrato il diritto rispetto alle problematiche che vi si ponevano. Tali criticità sono sorte, innanzitutto, all'indomani del passaggio dai nomi a dominio basati sul sistema DNS (cioè, rappresentato dal solo inserimento nell'URL di cifre numeriche corrispondenti all'indirizzo IP della pagina *web* da visitare) che si caratterizzavano per la loro eccessiva difficoltà

di memorizzazione da parte dell'utente medio, a quei nomi a dominio basati sul sistema HTTP e, cioè, costituiti da un indirizzo di tipo alfanumerico, di gran lunga più facile e veloce da memorizzare da parte degli utenti. Il sistema DNS dei nomi a dominio, sviluppatosi a partire dal 1983 (anno di sua realizzazione), lasciava aperta la possibilità che esso venisse adoperato da qualsivoglia utente di *Internet*, ma – vista la sua farraginosità – di fatto veniva ad essere adoperato soltanto dagli utenti più esperti, con grande esclusione della stragrande maggioranza degli utenti di *Internet*. Viceversa, è accaduto che quando è stato adottato il protocollo *HTTP* si è semplificata la navigazione sulle pagine *web*: *internet* è risultato così accessibile a larghi strati della popolazione che hanno potuto usufruirne con una conoscenza di base del PC e dei suoi *softwares*.

Questo utilizzo diffuso del *web* ha creato nuovi problemi per gli operatori pratici del diritto. La generalità degli utenti poteva essere, per comodità, ripartita in due grandi macro-categorie: la platea dei consumatori (in termini economici, la domanda) e quella delle imprese (in termini economici, l'offerta). In altre parole, si è venuto a costituire, a partire dagli anni '90, un nuovo mercato della domanda e dell'offerta di natura digitale, in un contesto nel quale, però, i tradizionali segni distintivi (il marchio, la ditta e l'insegna) trovavano compiuta regolamentazione a differenza dei nomi a dominio. In quell'epoca, inoltre, non si poteva neanche contestare un mancato intervento da parte del legislatore, posto che le innovazioni tecnologiche susseguitesisi a partire dagli anni cinquanta, quando era appena nato *Internet*, non potevano certo lasciare intendere che quest'ultimo si sarebbe trasformato in un mezzo di utilizzo generalizzato e quotidiano. Nello stesso senso non era possibile rimproverare al legislatore di aver

impiegato troppo tempo nel prendere contezza del fatto che i nomi a dominio ponevano agli interpreti problematiche talmente rilevanti che non potevano essere affidate alla discrezionalità dei giudici. In effetti, sarà soltanto nel 2005 che il legislatore predisporrà un nuovo Codice della proprietà industriale. All'interno del predetto codice, per la prima volta, i nomi a dominio verranno qualificati come segni distintivi insieme al marchio, alla ditta e all'insegna.

Oggi, nonostante le problematiche che spesso i *domain names* sollevano in termini di tutela della disciplina della proprietà industriale, non vi è dubbio che essi rappresentano una tra le innovazioni tecnologiche più apprezzate, in quanto in grado di modificare l'approccio ad *Internet* così come noi oggi lo conosciamo, in un modo completamente rivoluzionario, fino a stravolgere positivamente il nostro modo di vivere. Sarà, tuttavia, compito della presente trattazione individuare l'*excursus* storico e giuridico compiuto dai *domain names* fino a giungere, poi, alla valutazione di come essi sono attualmente regolamentati e delle possibilità di tutela che il nuovo Codice della proprietà industriale offre.

Capitolo I

Natura giuridica e disciplina dei nomi a dominio

1. I nomi a dominio: aspetti informatici e giuridici

Si definisce “*nome a dominio*”, secondo una nozione eminentemente pragmatica, quello strumento tecnico-informatico che assume la forma di un indirizzo telematico, associato a ciascuna delle singole risorse presenti nella Rete di *Internet*¹. Si tratta, in altre parole, di una mera denominazione, al pari di ogni altro *nomen*² già presente nell’ordinamento giuridico, che consente al suo utilizzatore di essere individuato, nella Rete di Internet in cui opera, in modo inequivocabile ed unico rispetto ad ogni altro soggetto ivi presente³.

A tal fine, a partire dai primi anni di sviluppo del *web*, il sistema informatico elaborato per consentire l’attribuzione di un unico e solo indirizzo telematico al suo utilizzatore, secondo una ricognizione certa e pacifica, è stato il c.d. *Domain Name System* (DNS) o, altresì conosciuto nel nostro Paese, come il *Sistema dei Nomi a Dominio*.

¹ Si vedano, tra gli altri, i seguenti Autori: G. PICA, *Commercio telematico*, voce del Digesto – sez. civile, 2003, pp. 125 ss.; G.R. STUMPO, *Nomi di dominio e segni distintivi*, Dir. Industriale, 2002, 1, pp. 54 ss.; E. TOSI, *Tutela dei nomi di dominio e segni distintivi*, voce del Digesto – sez. commerciale, 2003, pp. 230 ss. Si aggiunga che il termine “*Internet*” sta per “*Interconnected Networks*”, ossia reti interconnesse.

² Si pensi, in tal senso, alle altre denominazioni già oggetto di riconoscimento e di tutela da parte del legislatore, quali il nome, la ragione o la denominazione sociale, il marchio, la ditta o l’insegna, nonché il titolo di un’opera dell’ingegno, cfr. P. SAMMARCO, *Il regime giuridico dei nomi a dominio*, Giuffrè Editore, 2002, pp. 1-9.

³ Cfr. G. CASSANO, *Indirizzo elettronico di internet e segni distintivi*, Nuova Giur. Civ., 2000, 6, pp. 10689 ss.; A. D’ARCANGELI, *Il dibattito sul domain name e la prima sentenza di merito*, Riv. Dir. Civ., 2004, 4, pp. 20497 ss., G. PICA, *op. cit.*, pp. 125 ss. SAMMARCO P., *op. cit.*, pp. 11-19; S. STABILE, “*Il sistema dei nomi di dominio e l’arbitrato “irrituale”*”, Dir. Industriale, 2002, 3, pp. 253 ss.; C. VACCÀ, *Nomi di dominio, marchi e copyright*, Giuffrè Editore, 2005, pp. 3-6. Una definizione in senso giuridico di “*domain name*” è anche offerta dalla giurisprudenza, la quale afferma: “*per domain name, versione alfanumerica dell’indirizzo Ip, deve intendersi “il segno che consente l’identificazione e l’accesso ad un determinato computer dalla rete Internet e quindi il collegamento con un certo utente da parte della generalità di tutti gli altri computer ed utenti connessi in rete”*”, si veda Tribunale Mantova Ord., 05/06/2004.

È essenziale premettere, pertanto, che il legislatore ha completamente ommesso di emanare qualsivoglia disciplina normativa relativamente alla regolamentazione dei nomi di dominio, sia rispetto alla loro registrazione, sia rispetto alla loro circolazione e ad ogni altra forma di tutela nei confronti dei loro utilizzatori. Sicché, in definitiva, la disciplina che la giurisprudenza ha ritenuto applicabile in tutti i casi di controversie aventi ad oggetto i nomi a dominio è stata, di volta in volta, individuata sulla base di un'interpretazione puramente estensivo-analogica, finalizzata a colmare i vuoti normativi lasciati scoperti dal legislatore italiano. Certamente, allo stato attuale, si può dire che buona parte dei problemi dottrinari e giurisprudenziali, volti a ricondurre la categoria atipica dei nomi a dominio tra le discipline già legislativamente esistenti, sono, oggi, definitivamente superati e ciò grazie all'introduzione del Codice della Proprietà Industriale (d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).

Da un punto di vista puramente informatico, il tema dei “*nomi a dominio*”, pertanto, non può prescindere da una prima fondamentale descrizione dell'ambiente tecnologico in cui essi sono sorti e continuano ad operare.

Come noto, essi operano nel sistema della Rete di Internet che non è altro che quello spazio telematico in cui si ha la trasmissione di segnali continui al fine di connettere i diversi punti presenti in Rete. A tal proposito, le Reti, a seconda della loro estensione, possono distinguersi in *locali* (tipicamente, le reti LAN – Local Area Network) e che consentono la trasmissione di dati all'interno di un'area circoscritta, come le aziende; in *geografiche*, tra cui è possibile distinguere la MAN (Metropolitan Area Network, con un'estensione nel raggio di 50 km), la Wan (World Area Network), con estensione ad un'intera Nazione, e,

infine, la GAN (Global Area Network) che è la vera e propria rete di Internet di cui tutti ci avvaliamo e che opera in un contesto globale⁴.

A ben vedere, in origine, il sistema di identificazione dei soggetti *host* sulla Rete era costituito dal c.d. *Internet Protocol* (o *indirizzo IP*)⁵, ancora oggi utilizzato tra i soggetti più esperti di Internet. Difatti, quest'ultimo consiste in un indirizzo composto esclusivamente da numeri combinati tra loro, i quali permettono di identificare tanto l'indirizzo di Rete percorso, quanto l'indirizzo del singolo *host* posizionato all'interno di quella rete⁶. Invero, proprio la diffusione di Internet su scala mondiale e, soprattutto, l'apertura dei suoi servizi a tutte le tipologie di utenti, non per forza notevoli conoscitori delle sue modalità di funzionamento, ha spinto ad elaborare il processo di *conversione*⁷ del predetto indirizzo numerico IP in uno a caratteri alfabetici (eventualmente anche insieme a numeri) riconducibili a veri e propri *nomi*. È così nato, in sostanza, il sistema dei nomi a dominio che ha permesso la massima diffusione di Internet su scala globale, anche da parte dei soggetti meno esperti⁸.

Più precisamente – si vuole sottolineare – l'indirizzo da numerico si è trasformato in uno a carattere alfa-numerico. Ciò ha permesso un

⁴ Cfr. M. MEGALE, *ICT e diritto nella società dell'informazione*, Giappichelli, 2016, pp. 44-53.

⁵ Esso risulta “rappresentato da un insieme di numeri di 32 bit con il valore decimale dei quattro bytes che lo compongono (per esempio 100.115.180.145)”, in P. SAMMARCO, *op. cit.*, p. 12.

⁶ Una spiegazione più analitica di come funziona l'architettura di Internet appare essenziale ai fini di una maggiore intelligibilità degli argomenti sopra esposti. Per *host* deve intendersi un computer collegato ad una Rete e destinato a comunicare con i c.d. *router* (letteralmente, *instradatori*) che sono costituiti da altrettanti computer, i quali assolvono alla funzione di connettere tra loro reti diverse. Pertanto, si precisa, è il singolo computer collegato alla Rete (per mezzo di tali *router*) ad essere identificato attraverso la numerazione IP e non una persona fisica o giuridica, cfr. F. CANALI, *op. cit.*, pp. 1208 ss.; G. PICA, *Internet, Digesto – Penale*, 2004 e P. SAMMARCO, *op. cit.*, pp.11-19.

⁷ Cfr. G. GARGIULO, *L'ultimo nato tra i segni distintivi: il nome a dominio*, in *Dir. Industriale*, 2015, 3, pp. 300 ss.; M. MEGALE, *op. cit.*, pp. 44-53.

⁸ Dovendo individuare una dimensione storica nella quale collocare la nascita del sistema dei nomi a dominio, così come oggi conosciuto, è possibile indicare, orientativamente, gli anni 80' del secolo scorso, cfr. P. SAMMARCO, *op. cit.*, pp. 11-19.

raggiungimento degli indirizzi di Internet molto più facilmente che, al contrario, se si fossero dovuti ricordare⁹ tutti gli indirizzi IP riconducibili ad un dato soggetto presente nella Rete. Ciò non toglie che è pur sempre quella sequenza di numeri, dati dall'*Internet Protocol*, ad individuare un determinato soggetto¹⁰. Ancora oggi, infatti, gli utilizzatori più esperti della Rete Internet riescono a ricavare l'indirizzo IP partendo, *a contrario*, dall'indirizzo del nome di dominio.

L'indirizzo costituente il nome a dominio deve essere inserito all'interno di una stringa informatica, denominata URL¹¹. Tale indirizzo, pertanto, partendo da destra verso sinistra, è composto, innanzitutto, da un nome a dominio di primo livello o TLD (*Top Level Domain*), o altresì conosciuto come “*suffisso*”; esso è, poi, seguito da un nome a dominio di secondo livello o SLD (*Second Level Domain*), e così via, a seconda della specificazione che si vuole ottenere¹².

⁹ Cfr. F. CANALI, *op. cit.*, pp. 1208 ss.; A. D'ARCANGELI, *op. cit.*, pp. 2497 ss.; A. MAIETTA, *Domain name: il "pendolo" della giurisprudenza tra domicilio elettronico e segno distintivo*, *Corriere Giur.*, 2002, 10, pp. 1347 ss.; S. MONDINI, *Marchio e nome di dominio*, *Dir. Industriale*, 2001, 2, pp. 173 ss.; A. PALAZZOLO, *Il «domain name»*, *Nuova Giur. Civ.*, 2000, 2, pp. 20167 ss.; C. PARODI, *Profili di tutela penale dei domini su internet*, *Dir. Pen. e Processo*, 2001, 4, pp. 505 ss.; G. PICA, *op. cit.*, pp. 125 ss.; S. STABILE, *op. cit.*, pp. 253 ss.; G.R. STUMPO, *op. cit.*, pp. 54 ss. ed anche C. VACCÀ, *op. cit.*, pp. 3-6. Per citare un esempio si prenda come modello il seguente indirizzo da inserire nella stringa dell'URL: “<https://www.google.it>”. Partendo dal primo elemento che si incontra da destra, si ha che il suffisso “.it” è il Top Level Domain, ossia quello che individua il Country Code di natura territoriale; successivamente, si individua il dominio “.google” che è il Second Level Domain ma che, a ben vedere, rappresenta propriamente il dominio avente natura distintiva, ossia l'indirizzo Internet che si vuole esattamente raggiungere; inoltre, “.www.” che precede il SLD è l'acronimo di World Wide Web, “*termine col quale si designa il sistema di codici e linguaggi che consente la ricerca dei dati presenti nella rete*”, in C. VACCÀ, *op. cit.*, p. 3; infine, “.http” indica il protocollo di alto livello disponibile in Internet, ossia ritenuto sicuro poiché utilizzato all'interno di un canale crittografato, cfr. M. MEGALE, *op. cit.*, pp. 44-53.

¹⁰ Cfr. P. SAMMARCO, *op. cit.*, pp. 11-19. Si pensi, altresì, che, come è stato giustamente ricordato da taluni Autori, ci sono circa 14 server in tutti il mondo su cui “*sono memorizzati i [databases] che contengono tutte le associazioni tra nomi a dominio e numeri IP. L'aggiornamento di questi DB è giornaliero*”, in M. MEGALE, *op. cit.*, p. 49.

¹¹ Acronimo di “*Uniform Resource Locator*” che sta ad indicare, appunto, il “luogo” digitale ove deve essere inserito l'indirizzo telematico.

¹² Cfr. A. BERTACCHI, *Il nome a dominio e la tutela del marchio*, *Impresa*, 2001, pp. 4 ss.; M. MEGALE, *op. cit.*, pp. 44-53; P. SAMMARCO, *op. cit.*, pp. 11-19; G.R. STUMPO, *op. cit.*, pp. 54 ss.; E. TOSI, *op. cit.*, pp. 230 ss. Non sono mancati Autori, in dottrina, che hanno utilizzato un'immagine evocativa al fine di rendere più comprensibile il funzionamento del *domain name*, sotto il profilo della profondità raggiungibile attraverso i domini dei vari livelli: il nome a dominio,

La peculiarità sta nel fatto che i domini di primo livello sono generalmente riconducibili ad entità di tipo territoriale¹³ o connessi proprio al tipo di attività¹⁴ che svolge l'utilizzatore del nome a dominio; invece, i domini di secondo livello costituiscono la parte identificativa e maggiormente distintiva¹⁵ del nome di dominio. Infine, i "sottodomini" di livello successivi, gerarchicamente subordinati ai domini di primo e di secondo livello, sono quelli che consentono di scendere nel dettaglio degli indirizzi telematici, con un grado di specificazione che è collegato alla quantità di domini in uso presso il suo utilizzatore¹⁶.

Giova notare, tra l'altro, che, a partire dall'espansione del fenomeno di Internet su scala globale, si è assistito ad un massiccio intervento di

difatti, sarebbe stato paragonato ad una sorta di "albero rovesciato", dove il punto di partenza, ossia la radice, sarebbe posta, a differenza di come gli alberi sono normalmente strutturati, nella parte superiore. Da qui, si immagini che ciascun ramo della radice rappresenterebbe i c.d. *domini di primo livello* o TLD (Top Level Domain), mentre, viceversa, scendendo sempre più in profondità, fino al tronco dell'albero rovesciato, si giungerebbe ai livelli di secondo dominio e così via, all'infinito, toccando, ogni volta, un grado di profondità maggiore, cfr. P. SAMMARCO, *op. cit.*, pp. 11-19. In realtà se si guarda alla lettera della rubrica contenuta nell'art. 5 delle *Regole di Naming* e denominato come "struttura dell'albero dei nomi a dominio italiani" il paragone evocato da questa parte della dottrina non appare come un frutto di "mera fantasia", ma fondato su precise costruzioni strutturali. Si è evitato di definirle, tra l'altro, come costruzioni "giuridiche", posto che, per tutte le considerazioni che verranno approfondimento più in avanti, non è possibile attribuire alle *Regole di Naming* alcuna forza e valenza giuridica.

¹³ Sono, in tal caso, i c.d. ccTDL (Country Code), in quanto riconducibili ciascuno ad un diverso Paese: si pensi all'Italia con il dominio ".it" o alla Gran Bretagna con il dominio ".uk" o alla Francia con quello ".fr" e così via.

¹⁴ Si pensi, in tal caso, ai c.d. gTDL o, altresì conosciuti come i generic Top Level Domain, tra cui, tipicamente ".com" per individuare gli indirizzi riferiti ad attività di tipo commerciale, ovvero ".org" con riferimento ad organizzazioni no-profit.

¹⁵ Anche la giurisprudenza si esprime in tal senso: si veda Tribunale Bologna Sez. feriale Ord., 28/09/2009 ove si è affermato che "in tema di marchi e rapporti con i nomi a dominio, la funzione distintiva viene esclusivamente svolta dal Second Level domain (SLD), costituito da una sequenza di lettere, eventualmente parole, senza che possa utilizzarsi lo spazio per separare le medesime, con la conseguenza che frequentemente più parole vengono a susseguirsi senza interruzione. Deve essere quindi esclusa l'attitudine distintiva del termine generico "lavoro" laddove invece l'inserimento del nome dell'impresa è idoneo a svolgere tale scopo".

¹⁶ Per esprimerci in termini concreti, è bene precisare, come giustamente ricordato in dottrina, che ad ogni indirizzo, identificato con un nome a dominio, corrisponde una singola pagina del *web* (*world wide web*, da qui il celebre "www" con cui si inizia la composizione dell'indirizzo da digitare sull'URL), cfr. F. CANALI, *op. cit.*, pp. 1208 ss.; G. CASSANO G., *op. cit.*, pp. 10689 ss.; G. GARGIULO, *op. cit.*, pp. 300 ss. ed anche S. MONDINI, *Marchio e nome di dominio*, Dir. Industriale, 2001, 2, pp. 173 ss.

registrazione dei nomi a dominio presso le apposite autorità internazionali concedenti¹⁷ che è proseguito inarrestabile fino ad oggi. Ciò che preme rilevare è che la Rete Internet, potenzialmente suscettibile di espansione all'infinito, ha, invero, riscontrato dei concreti problemi da sovra-registrazione degli indirizzi IP, il che ha condotto verso il fenomeno dell'esaurimento del “*Sistema di assegnazione dei nomi a dominio*”, c.d. DNS¹⁸. Proprio per tale ragione, si è gradualmente passati verso l'ultima versione di assegnazione degli indirizzi IP che è rappresentata dal Protocollo Ip in versione 6 (ossia, IPv6)¹⁹, che trae giovamento, in particolare, dal fatto che il nuovo Protocollo è basato su un indirizzo IP a 128 bit, in luogo dei 32 bit precedenti (il c.d. IPv4). Si precisa, comunque, che entrambe le

¹⁷ A tal proposito, appare utile ripercorrere qual è l'evoluzione che i nomi a dominio hanno seguito e quali sono state le modalità di sviluppo del livello di primo dominio. Essi, come si è già detto, sono essenziali per il funzionamento della Rete di Internet. I generic Top Level Domain furono creati da IANA (Internet Assigned Numbers Authority) la quale, incaricata dal Governo degli Stati Uniti, quando ancora Internet veniva gestito da ARPANet (*Advanced Research Project Agency*) con finalità di comunicazione tra le basi militari americane tra gli anni 60' e gli anni 70' del secolo scorso, ne individuò 7, e precisamente: 1) “.com”; 2) “.gov”; 3) “.int”; 4) “.mil”; 5) “.net”; 6) “.org”; 7) “.edu”, i quali, in particolare, i nn. 1), 5) e 6) erano rivolti tanto a persone fisiche, quanto a persone giuridiche; il n. 2) era riservato esclusivamente al governo degli Stati Uniti; il n. 3) era riservato alle organizzazioni istituite tramite trattati internazionali; il n. 4) era riservato solo ed esclusivamente alle istituzioni militari statunitensi; il n. 7) era riservato alle istituzioni accademiche statunitensi. Successivamente, considerata l'espansione globale che stava cominciando a subire il fenomeno della rete Internet e vista l'esigenza di estendere l'identificazione degli *host* anche in tutti gli altri Paesi mondiali, la IANA affidò ad altre tre agenzie il compito di creare e di attribuire nuovi nomi a dominio (c.d. attività di *namings*). Da una tale iniziativa nasce la ARIN (*American Registry for Internet Numbers*) con competenza territoriale su tutte le Americhe; la RIPE – NCC (*Reseaux IP Européens*) con competenza territoriale sull'Europa, Medio Oriente, nonché alcuni Paesi dell'Africa e dell'Asia ed, infine, l'APNIC (*Asian Pacific Network Information Center*) per l'Estremo Oriente. Inoltre, ai sette generic Top Level Domain, furono aggiunti, proprio in ragione della territorialità dei nomi a dominio, anche i ccTDL (Country Code Top Level Domain). Dal novembre 2000 l'organizzazione di riferimento per l'assegnazione dei nomi a dominio è, invece, l'ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) la quale opera come ente-non profit nella gestione degli indirizzi IP e, parimenti, nell'assegnazione dei nomi a dominio. Essa opera in conformità a quanto stabilito dal Dipartimento del Commercio del Governo Federale degli Stati Uniti ed ha, tra gli altri, il compito di vigilare sulla regole di concorrenza dei nomi a dominio dettate dal governo statunitense, cfr. P. SAMMARCO, *op. cit.*, pp. 11-19.

¹⁸ Cfr. P. SAMMARCO, *op. cit.*, pp. 11-19.

¹⁹ Secondo quanto riferito, il protocollo IPv6 “*prevedendo una rete composta da un milione di calcolatori (10¹⁵), sembrerebbe in grado di assegnare in media, con una stima di circa 10 miliardi di persone sulla terra, circa centomila indirizzi IP per individuo*”, in P. SAMMARCO, *op. cit.*, p. 19. Cfr. anche G. GARGIULO, *op. cit.*, pp. 300 ss.

versione sono allo stato attuale utilizzate²⁰. Tuttavia, grazie alla versione più recente di IPv6 vi è la serenità di operare sulla Rete di Internet senza il rischio di incorrere in alcun limite dimensionale nella registrazione degli indirizzi IP per esaurimento dello spazio presente in Rete.

Dal punto di vista giuridico, invece, il problema centrale, per come già accennato, deriva dal fatto che i nomi a dominio non sono stati, *ab origine*, sottoposti a nessuna disciplina in particolare e ciò a causa del fatto che il legislatore non ha mai creato una disciplina *ad hoc*.

La necessità di riconoscere al nome di dominio una disciplina apposita e specifica non è dettata da un mero intento filo-tecnologico di adeguare il nostro Paese ai continui cambiamenti che il settore dell'Informatica ci riserva; quanto, piuttosto, di stimolare il legislatore a prendere coscienza che i nuovi strumenti, oramai entrati a far parte dell'uso quotidiano di ciascun utente e con le più svariate finalità, non possono essere lasciate al caso o, addirittura, alla "auto-regolamentazione" da parte degli stessi utenti. Ciò in quanto è stato appurato che i nomi a dominio non sono mere denominazioni atte a suscitare interesse esclusivamente per gli utenti all'interno della Rete di Internet, ma, invero, sono denominazioni che interessano anche e soprattutto l'ordinamento giuridico, perché *generale* è l'interesse che è sotteso alla loro utilizzazione. Allora – ci si chiede – quale più generale interesse può essere quello che regge, nel nostro ordinamento, l'iniziativa economica ed il commercio da parte delle imprese di cui se ne rinviene ampia enucleazione nella lettera di cui all'art. 41 Cost. Ed effettivamente, in ciò, si rinviene tutto il nocciolo della questione

²⁰ Si veda la seguente risorsa disponibile sul sito: "<https://www.iana.org/numbers>".

relativa ai nomi di dominio. Invero, nel sistema odierno e globale dei mezzi di pubblicità utilizzati dalle imprese per la sponsorizzazione dei propri beni e servizi prodotti, non v'è dubbio che il *domain name* rappresenti uno dei principali strumenti di promozione e comunicazione utilizzato su larga scala²¹.

Orbene, dalle premesse sopra esposte, rivolte a far comprendere quanto essenziale sia l'intervento generale ed astratto sulla materia dei nomi di dominio, ne deriva la seguente constatazione e, cioè, che è mancato, nel nostro ordinamento, e per lungo tempo, una disciplina dei nomi a dominio di stampo pubblicistico che sapesse imporsi all'osservanza di tutti i consociati con forza *erga omnes*. Invero, le uniche regole stabilite fin da subito per i nomi a dominio sono state di natura associativa²², dettate dalle singole organizzazioni a livello mondiale che si occupano delle procedure di *naming* e, pertanto, basate su norme di natura privatistica, nonché destinate ad operare con forza cogente soltanto, *inter partes*, tra quegli stessi soggetti che aderiscono alle predette associazioni²³. Ovviamente, da ciò ne è derivata l'ulteriore conseguenza, ossia, quella per cui gli utilizzatori dei nomi a dominio, registrati in virtù delle suddette procedure, non possono far valere queste norme nei confronti dei terzi che non fanno parte di tali associazioni.

²¹ Cfr. G. PICA, *op. cit.*, pp. 125 ss.; P. SAMMARCO, *op. cit.*, pp. 1-9; C. VACCÀ, *op. cit.*, pp. 3-6.

²² Si tratta, più che altro, di direttive comportamentali e di specifiche tecnico-procedurali destinate, invero, a disciplinare il funzionamento della Rete, cfr. A. FITTANTE, *La rilevanza del nome a dominio ed il conflitto con i marchi e gli altri segni distintivi*, *Dir. Industriale*, 2018, 1, pp. 84 ss.; P. SAMMARCO, *op. cit.*, pp. 20-22.

²³ Cfr. A. FITTANTE, *La rilevanza del nome a dominio*, *op. cit.*, pp. 84 ss.; P. SAMMARCO, *op. cit.*, pp. 20-22; C. VACCÀ, *op. cit.*, pp. 3-16; E. TOSI, *Tutela dei nomi di dominio e segni distintivi*, *op. cit.*, pp. 230 ss.; D. SARTI, *I soggetti di Internet*, in AIDA, V, 1996, pp. 18 ss.

A tal proposito, in dottrina²⁴ si è osservato la difficoltà dei vari Paesi del mondo di dotarsi di una propria disciplina legislativa attinente alla regolamentazione dei nomi di dominio, probabilmente, deriva dal fatto che Internet è un fenomeno globale – per così dire – “auto-gestito” ed “auto-regolato” da quelle stesse associazioni mondiali che si occupano delle procedure di *naming* e che, pertanto, mal-sopportano le ingerenze da parte degli Stati sovrani. Da qui la scelta – puramente comprensibile – di non riconoscere la giurisdizione di alcuno Stato e di preferire, per la risoluzione delle controversie, procedure di arbitrato tramite l'accettazione di apposite clausole compromissorie contenute nei contratti di registrazione.

In altre parole, la capacità distintiva di cui si ritiene siano dotati i nomi a dominio, e, pur tuttavia, senza che questi ultimi siano disciplinati da un apposito intervento regolatore della materia, ha finito per suscitare – non lo si può negare – diversi problemi di natura applicativa.

Invero, se si guarda alle opinioni (oramai) unanimi della dottrina e agli approdi della giurisprudenza di merito, sembra evidente che i nomi a dominio siano stati fatti rientrare nella categoria dei segni distintivi atipici²⁵, e, per tale ragione, suscettibili di entrare in conflitto con gli altri segni distintivi tipici, già previsti e regolati dall'ordinamento giuridico. Il rischio che si corre, è di un possibile conflitto che, sul terreno scivoloso dei segni distintivi, si traduce in un concreto pericolo di usurpazione e di contraffazione degli stessi.

²⁴ Cfr. F. CANALI, *op. cit.*, pp. 1208 ss.; A. FITTANTE, *La rilevanza del nome a dominio*, *op. cit.*, pp. 84 ss.; G. PICA, *op. cit.*, pp. 125 ss.; P. SAMMARCO, *op. cit.*, pp. 20-22.

²⁵ *Ex multis*, G. PICA, *op. cit.*, pp. 125 ss.; E. TOSI, *op. cit.*, pp. 230 ss. Saranno richiamati più in avanti, nel corso della presente trattazione, i numerosi Autori che hanno assimilato i nomi a dominio ai segni distintivi atipici.